

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**ORDINANZA N° 32 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale di contestazione n.° 2013/162 CC NAS RG del 24.09.2013 – del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

***Il Direttore Generale***

**Visto** il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2013/162 CC NAS RG del 24.09.2013 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, ore 16:00, redatto dal M.A. s. UPS STURIALE Antonio, unitamente al M.A. s. UPS CANNATA Gaetano, entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, al Mar. VALENZISI Angelo, effettivo alla Stazione C.C. di Ragusa Ibla, ed ai medici veterinari Dott. BLANDINO Giorgio, dott. IGNACCOLO Marcella e Dott. OTTAVIANO Federico, tutti dell'ASP di Ragusa, a seguito ad ispezione amministrativa effettuata in data 16.08.2013 presso l'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n. della Società Semplice Azienda Agricola F.Ili Cascone, di cui è legale rappresentante il Sig. CASCONI Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968 ed ivi residente in via F.Ili Belleo n.° 84;

**Atteso** che a carico del suddetto Sig. CASCONI Salvatore e della Società Semplice Azienda Agricola F.Ili Cascone obbligata in solido, di cui è socio amministratore e legale rappresentante lo stesso Cascone Salvatore, è stata rilevata la violazione amministrativa di cui all'art. 3 del D.M. 02.07.1992 n.° 453, sanzionata dall'art. 358 del R.D. 1265/34 e successive modifiche "per avere omesso di comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa, entro il 30.04.2013, la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria degli ovini allevati, nonché di identificare n. 18 ovini e di comunicare, entro 8 giorni dall'evento, la variazione numerica di n. 79 capi, per asserito avvenuto smarrimento degli stessi, già presenti in azienda al controllo del 02.10.2012";

**Considerato** che per tale violazione l'art. 358 del R.D. n.° 1265/34 e successive modifiche prevede una sanzione amministrativa pecuniaria all'attuale cambio in euro da €. 1.549,00 ad €. 9.296,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.098,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista), entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato, in data 26.09.2013, ore 8:10, a cura del M.A.s. UPS STURIALE Antonio a mani del Sig. CASCONI Salvatore, che nulla ha inteso dichiarare, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 3.098,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visto** il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 3/175 del 29.10.2015;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. CASCONI Salvatore, nella qualità di Legale rappresentante dell'Allevamento (Cod. Az. IT009RG220), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.M. 02.07.1992 N.° 453.

VISTO il R.D. 1265/34.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).



### ***Ordina***

al Sig. CASONE Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968, ivi residente in via F.lli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone, proprietaria dell'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n., obbligata in solido, il pagamento della somma totale di **€ 3.252,90** (euro tremiladuecentocinquanta due/90) per sanzione amministrativa il pagamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

### ***Ingiunge***

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.252,90

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 3.318,90 (euro tremilatrecentodiciotto/90)**

**Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.**

**E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.**

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

### ***Il presente atto va notificato:***

- al Sig. CASONE Salvatore, residente in via F.lli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa via Perlasca 2).

**Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.**

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.**

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 11 FEB. 2016

***Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Ariedò***





